

SENTENZA BRUSCO

*L'art. 3 del D.L. 13-9-2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", in vigore dall'11/11/2012, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 8/11/2012, n. 189, comporta la depenalizzazione delle condotte degli esercenti la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attengano a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione attraverso la "notizia di decisione" n. 2/20/3 del 30/1/2013, riferita alla sentenza n. 268/2013. Scrive la quarta sezione penale della Cassazione:*

*"NOTIZIA DI DECISIONE N. 2/20/3*

*Udienza pubblica del 29 gennaio 2013*

*R.G.N. 41016/2012*

*Presidente Carlo Brusco*

*Relatore Rocca Blaiotta*

*P.G. Vito D'Ambrosio*

*Questione esaminata: Se l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie.*

*Soluzione adottata: affermativa. Si è affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione; con conseguente applicazione dell'art. 2 del c.p.. L'innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collocano all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purchè esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione dell'indicato principio è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di chirurgo che, nell'esecuzione di intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale. Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all'esecuzione dell'atto chirurgico in questione; se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nell'affermativa, se nell'esecuzione dell'atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave. Riferimenti normativi: art. 43 cod. pen. ; art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189.*

*Il Presidente*

*Carlo Brusco"*